

**RISOLUZIONE 289**  
**del 07.06.1990**

**OGGETTO: Irpeg e Ilor.**

---

*Enti non commerciali. Società di mutuo soccorso. Ente riconosciuto.  
Assoggettamento ad irpeg ed ilor: sussiste.  
Riconoscimento di agevolazione ai fini irpeg: sussiste.*

---

**TESTO**

Una Società generale di mutuo soccorso ha chiesto di conoscere, con quesito del 20 giugno 1989, trasmesso alla scrivente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se alla stessa siano applicabili le disposizioni in materia di assoggettabilità al tributo Ilor ed Irpeg *“come per le altre società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ma con attività diverse da quella di mutuo soccorso”*.

Con nota del 6 febbraio 1990 codesto Ispettorato ha trasmesso alla scrivente, oltre alla posizione fiscale, anche copia dello statuto, copia dei bilanci ed una dichiarazione di parte dalla quale si evince che la società stessa *“corrisponde regolarmente, con il Mod.760, le imposte anzidette, nella misura del 16,20%, per l'Ilor, sul reddito dei fabbricati di proprietà diminuito di un quarto, e con l'aliquota ridotta del 18% fino all'anno 1987, ed ora del 27%, per l'Irpeg, sull'utile di esercizio”*.

Dall'analisi della suindicata documentazione emerge che la società in questione, eretta in Ente morale con decreto 7 febbraio 1988, esplica la propria attività al fine di provvedere all'erogazione di sussidi ai soci in caso di malattia, vecchiaia e di assoluta inabilità al lavoro dei medesimi utilizzando fondi costituiti da contributi pagati dai soci stessi.

In base a quanto sopra, si ritiene che la società in oggetto debba essere ricondotta tra i soggetti all'Irpeg ed all'Ilor di cui alla **lettera c) dell'art. 87 testo unico 22 dicembre 1986, n. 917.**

Alla medesima società torna, poi, applicabile, per essere una società di mutuo soccorso, la normativa agevolativa prevista dalla lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, la quale stabilisce la riduzione a metà dell'Irpeg.